Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Regione del Veneto
Provincia di Verona

REGOLAMENTO ANTENNE

art. 8 Legge Quadro n. 36/2001

Regolamento di Attuazione

Elaborato B

Giugno 2025

Adeguamento osservazioni ufficio tecnico

Sindaco
Roberto Albino Zorzi

Responsabile del settore tecnico
Ing. Anna Lucia Brucoli

Il Tecnico
Dott. For. Thomas Rossi

Il presente elaborato e tutte le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà del Dott. For. Thomas Rossi e non possono essere copiate, riprodotte, rese pubbliche senza l'autorizzazione scritta del proprietario.

ELABORATO B – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 – Ambito di applicazione e normativa 4
Articolo 2 – Finalità ed obbiettivi del regolamento 4
CAPO II – COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE 6
Articolo 3 – Composizione del regolamento 6
Articolo 4 – Zonizzazione del territorio comunale 6
Articolo 5 – Criteri per la localizzazione degli impianti 8
Articolo 6 – Individuazione cartografica degli impianti 9
Articolo 7 – Divieto di installazione degli impianti 9
Articolo 8 – Catasto comunale degli impianti 9
CAPO III – NORME PROCEDURALI GENERALI 10
Articolo 9 – Titoli Abilitativi, Documentazione minima, Attestazione di Conformità, Comunicazione di Entrata in Esercizio 10
Articolo 10 – Aggiornamento del regolamento 11
Articolo 11 – Riconfigurazioni 11
Articolo 12 – Impianti provvisori 11
Articolo 13 – Ponti radio o impianti assimilabili 12
CAPO IV – CRITERI TECNICI PROGETTUALI 13
Articolo 14 – Tipologie e aspetti formali 13
Articolo 15 – Co-Siting 14
Articolo 16 – Microcelle 15
Articolo 17 – Inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale 15
CAPO V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI 16
Articolo 18 – Controllo e vigilanza 16
Articolo 19 – Sanzioni 16
ALLEGATO I 17

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e normativa

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"; ai sensi del D.lgs. n. 259 del 01.08.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione ubicati all'interno del territorio comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz, inclusi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori.

Articolo 2 – Finalità ed obbiettivi del regolamento

1. Con il presente regolamento, in applicazione a quanto previsto all'art. 1, il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella definisce e persegue i seguenti obbiettivi:
   a) perseguire l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio tipico della Valpolicella, dei beni storico-architettonici e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità da salvaguardare;
   b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, allo scopo di garantire la sicurezza della popolazione, in particolare dei soggetti sensibili, perseguendo allo stesso tempo gli obbiettivi di sviluppo delle reti di comunicazione per assicurare il funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile e telecomunicazione;
   c) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
   d) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
   e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti favorendo l'attuazione di forme di accorpamento degli stessi su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
   f) definire un quadro chiaro degli impianti esistenti nel territorio comunale al fine di determinare la situazione generale, relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti;
   g) promuovere la collaborazione operativa tra l'amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale.
   h) coadiuvare il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche presenti nel territorio comunale e prevedere specifica informativa alla popolazione in merito alle stesse.

2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 devono:
   a) presentare - conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale - la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, capace di minimizzare al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
   b) favorire forme di partecipazione dei cittadini e dell'amministrazione comunale alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'amministrazione comunale e/o altre forme di incontro allo scopo di definire soluzioni condivise.

CAPO II – COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE

Articolo 3 – Composizione del regolamento

1. Il presente regolamento è costituito dagli elaborati documentali e cartografici di seguito elencati:
   a) Elaborato P01a Individuazione siti (Parte nord) – scala 1:5.000;
   b) Elaborato P01b Individuazione siti (Parte sud) – scala 1:5.000;
   c) Elaborato P02a Vincoli e Tutele (Parte nord) – scala 1:5.000;
   d) Elaborato P02b Vincoli e Tutele (Parte sud) – scala 1:5.000;
   e) Elaborato P03a Zonizzazione (Parte nord) – scala 1:5.000;
   f) Elaborato P03b Zonizzazione (Parte sud) – scala 1:5.000;
   g) Elaborato A – Relazione tecnica;
   h) Elaborato B – Regolamento di attuazione.

Articolo 4 – Zonizzazione del territorio comunale

1. Il presente regolamento suddivide il territorio comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella, come descritto nell'elaborato "P03 - Zonizzazione", nelle seguenti zone:
   - Zona 1 - Aree sensibili
   - Zona 2 - Aree di attenzione
   - Zona 3 - Aree vincolate
   - Zona 4 - Aree di elevato valore paesaggistico ed ambientale
   - Zona 5 - Aree neutre
   - Zona 6 - Aree preferenziali
2. Nelle "Aree sensibili" sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo, secondo quanto indicato dalla Circolare della Regione Veneto n. 12 del 12.07.2001. In questa categoria rientrano le seguenti aree individuate nell'elaborato cartografico "P03 – Zonizzazione":
   - strutture ospedaliere;
   - case di cura, strutture assistenziali;
   - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
   - scuole dell'infanzia;
   - parchi ed aree attrezzate.

   In tali zone – come da normativa vigente - è esclusa l'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione e dovrà essere prevista la riconfigurazione di quelli esistenti.
3. Le "Aree di attenzione", sono rappresentate dalle porzioni di territorio caratterizzate da un elevato grado di edificazione residenziale e/o destinazione mista commerciale, entrambe caratterizzate per un alto tasso di frequentazione da parte della popolazione. In tali aree è sconsigliata l'installazione di nuovi impianti.
   L'inserimento degli impianti in tali zone, deve prevedere il minimo impatto visivo possibile e comunque secondo le indicazioni del responsabile del procedimento che impartirà in sede di esame del progetto, sentita anche la Commissione Locale per il Paesaggio.
   Per i nuovi impianti di telecomunicazione è sconsigliata l'installazione di antenne prive di mascheramento. Per l'installazione di antenne a "traliccio", la proposta di progetto deve prevedere opportune mitigazioni per la mimetizzazione.
   Gli impianti esistenti, nel caso siano oggetto di interventi che incidono sui criteri tecnici originari, dovranno essere riconfigurati, tramite l'adozione di tecniche di mitigazione visiva ed il contenimento in apposite strutture di mascheramento.

L'installazione su spazi di proprietà privata non potrà avvenire lungo la falda di copertura prospiciente la viabilità, ma esclusivamente su quella interna.

4. Le "Aree vincolate" rappresentate dalle parti di territorio soggette a vincolo idrogeologico-forestale di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, le aree con vincolo di destinazione forestale come definito dalla Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, i Siti Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE e le aree costituite dagli edifici di elevato valore storico monumentale, oltre che le relative pertinenze soggette a vincolo monumentale, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
   All'interno di tali zone la progettazione degli impianti di comunicazione deve porre particolare attenzione in merito alle caratteristiche tipologiche e costruttive impiegate.
   L'inserimento degli impianti in questa particolare zona deve avvenire con la massima mimetizzazione e nel rispetto del grado di tutela e di conservazione dell'area/edificio.
   Nelle aree vincolate la costruzione delle nuove strutture deve essere autorizzata previo parere favorevole degli organi competenti.
5. Le "Aree di elevato valore paesaggistico ed ambientale" sono costituite dalle aree di elevato valore paesaggistico, in particolare: i quadri paesaggistici dei coni visuali; dei punti panoramici; gli iconemi, ossia le aree che presentano i caratteri tipici e rappresentativi del territorio della Valpolicella; i terrazzamenti e i paesaggi agricoli a forte valenza paesaggistica che costituiscono il sistema collinare e di pianura del territorio di Sant'Ambrogio di Valpolicella.
   All'interno di tali zone la progettazione degli impianti di comunicazione deve porre particolare attenzione in merito alle caratteristiche tipologiche e costruttive impiegate.
   L'inserimento degli impianti in questa zona deve avvenire con la massima mimetizzazione per non alterare l'elevata qualità paesaggistica dell'area.
6. Le "Aree neutre" sono tutte le aree non ricomprese nelle precedenti zone in cui le installazioni, potranno trovare collocazione, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio. Si dovranno preferire le ubicazioni in corrispondenza delle aree pubbliche, o comunque, tutte quelle aree costituenti pertinenze stradali, la cui vocazione sia quella di ospitare attrezzature tecnologiche.
   In ogni caso dovranno essere individuati i siti di minor "sensibilità" nei confronti dell'impatto visivo rispetto all'intorno. Si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui la medesima si verrebbe a rapportare.
7. Le "Aree preferenziali" rappresentano le aree che per le loro caratteristiche, in merito al grado di edificazione residenziale, qualità paesaggistica ed ambientale, sono adatte all'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione. Nello specifico sono individuati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio.
   Tali aree sono costituite da zone:
   - industriali;
   - commerciali;
   - le fasce di rispetto delle principali vie di comunicazione esistente;
   - le fasce di rispetto delle principali infrastrutture tecnologiche esistenti, nonché i tralicci degli elettrodotti individuati nell'elaborato "P03 – Zonizzazione";
   - aree interessate da impianti tecnologici già esistenti.

Articolo 5 – Criteri per la localizzazione degli impianti

1. L'amministrazione comunale individua le ubicazioni preferenziali ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile e le comunicazioni. Tali aree sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente regolamento.
2. Gli immobili di proprietà e/o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale) o di altri enti pubblici, ad esclusione di quelli ricadenti nelle "aree sensibili", definite all'art. 4 del presente regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1, nei siti indicati al comma 2, di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o di una concessione-contratto per l'uso del suolo pubblico, al fine di regolare diritti e obblighi reciproci.
4. L'eventuale installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri perimetrali dei cimiteri, deve assicurare la tranquillità ed il decoro del luogo sacro.
5. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione dei nuovi impianti e la riconfigurazione degli esistenti, sulle aree definite all'art. 4 del presente regolamento, sono i seguenti:
   a) Aree preferenziali: che presentano attitudine all'installazione degli impianti;
   b) Aree neutre: agricole o comunque verdi non residenziali e non attrezzate, ad esclusione delle zone sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
   c) Aree di elevato valore paesaggistico ed ambientale, prediligendo i siti che determinano il minore impatto paesaggistico possibile;
   d) Aree vincolate: soggette a vincoli e prescrizioni di natura paesaggistica ed ambientale, previa l'acquisizione del parere favorevole da parte degli organi competenti;
   e) Altre aree: solamente se tutte le precedenti localizzazioni sono incompatibili, non idonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio, con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle "Aree sensibili".
6. Gli impianti per la telefonia mobile devono, di norma, essere collocati su aree e/o immobili di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre secondo le indicazioni del presente articolo ed individuati nella cartografia di cui all'art. 6 del presente regolamento.
7. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è preferenziale prevedere l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (co-siting), o quantomeno all''interno di siti comuni, al fine di ridurre il numero degli impianti complessivi, pur sempre compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio.
8. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, sui supporti e sulle recinzioni.
9. Nella condivisione degli impianti "co-siting" i gestori devono mettere in atto tutte le misure necessarie al perseguimento del principio di mimetizzazione degli impianti.
10. Nel territorio aperto, ove consentito l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
    a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite dalla viabilità, facilmente accessibili, al fine di evitare la realizzazione di strade di servizio apposite;
    b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni evidenti, qualora non specificatamente progettato per esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Articolo 6 – Individuazione cartografica degli impianti

1. Ogni area definita all'art. 4 del presente regolamento è opportunamente rappresentata nell'elaborato cartografico "P03 – Zonizzazione". All'interno di tali zone il presente regolamento disciplina l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile.
2. Nell'elaborato cartografico "P03 – Zonizzazione" sono individuate le ubicazioni preferenziali per le nuove localizzazioni di telefonia o per la riconfigurazione di quelle esistenti. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona della Valpolicella nella quale sono inserite.

Articolo 7 – Divieto di installazione degli impianti

1. Precisato che i nuovi impianti potranno essere installati preferenzialmente ove previsto dal regolamento, è comunque stabilito il divieto dell'installazione delle strutture nelle "Aree sensibili" definite all'art. 4, co. 3 del presente regolamento.
   I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri enti pubblici (Forze armate, Carabinieri, Forze di polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, etc.) se dichiarati necessari ad assolvere servizi di pubblica utilità.

Articolo 8 – Catasto comunale degli impianti

1. Il catasto degli impianti delle strutture presenti sul territorio comunale è gestito dal responsabile del procedimento dell'ufficio Edilizia Privata Urbanistica.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti di comunicazione e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e tramite la compilazione del Modello A in allegato al presente Regolamento, apposita dichiarazione contenente la/le scheda/e tecnica/e dell'impianto o degli impianti esistenti. La documentazione presentata deve contenere la definizione delle caratteristiche radioelettriche, impiantistiche delle installazioni e la loro localizzazione, oltre che i riferimenti all'autorizzazione, ossia pareri degli enti competenti al rilascio del permesso di realizzazione, pareri A.R.P.A.V., documentazione relativa ai controlli effettuati, estremi dell'eventuale convenzione/concessione comunale per l'ubicazione su area comunale.
3. Per ogni impianto viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione geografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda sono allegati tutti i documenti relativi al rilascio dell'autorizzazione, compresi i pareri degli enti competenti al rilascio del permesso di realizzazione, i pareri A.R.P.A.V., i controlli effettuati, gli estremi dell'eventuale convenzione/concessione comunale per l'ubicazione su area comunale;
4. Al fine del mantenimento e dell'aggiornamento del catasto comunale degli impianti, le informazioni di cui al precedente comma 2, devono essere rese anche per i nuovi impianti e per le modifiche apportate a quelli esistenti, entro 90 giorni dal rilascio delle relative autorizzazioni o dalla presentazione della relativa S.C.I.A.

CAPO III – NORME PROCEDURALI GENERALI

Articolo 9 – Titoli Abilitativi, Documentazione minima, Attestazione di Conformità, Comunicazione di Entrata in Esercizio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la trasformazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è normata da quanto disposto dagli artt. 44 e 45 del D.lgs. n. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'intero territorio comunale è soggetto a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), come area di notevole interesse pubblico.
   Il progetto per l'installazione dei nuovi impianti e/o di modifica degli impianti esistenti deve ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica.
   L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata da una simulazione fotografica con foto inserimento del nuovo intervento (a breve, media e lunga distanza) e una relazione descrittiva della tipologia di intervento che si intende realizzare con particolare attenzione alle norme costruttive/progettuali di cui al successivo capo IV. L'inserimento degli impianti in tutto il territorio comunale indipendentemente dalle zone di cui all'art. 4 del presente Regolamento, deve avvenire con la massima riduzione dell'impatto visivo e comunque secondo le indicazioni del responsabile del procedimento che impartirà in sede di esame del progetto, valutando l'impatto estetico visuale dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale, la compatibilità con i valori paesistici ambientali esistenti, sentita anche la Commissione Locale per il Paesaggio.
3. L'istanza autorizzativa o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) deve essere corredata di tutta la documentazione grafica e tecnica necessaria per la sua definizione (progetto cartografico; relazione tecnica con descrizione dell'impianto e delle aree circostanti; caratteristiche radioelettriche e stime del campo generato; planimetria ante opera e post opera; documentazione opere in c.a. e/o metalliche; nomina e accettazione D.L.; nominativo impresa esecutrice; etc.).
4. In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità del titolo abilitativo è soggetta alle disposizioni del Titolo IV – "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
5. La messa in funzione degli impianti sottoposti ad autorizzazione o a idoneo titolo abilitativo è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all'Ufficio Edilizia Privata Urbanistica, da parte del direttore dei lavori e impresa esecutrice di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
   In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.
6. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore deve dare apposita comunicazione di entrata in funzione di ciascun impianto concesso sia all'ufficio comunale competente, che all'A.R.P.A.V., per le regolari verifiche di competenza.

Articolo 10 – Aggiornamento del regolamento

1. Il regolamento ha valore a tempo indeterminato, ma può essere aggiornato nel caso non risulti più adeguato a garantire gli obbiettivi di tutela prefissati ed allo stesso tempo non garantire un equilibrato sviluppo del servizio di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in materia di comunicazione.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento comunale ed agli elaborati di cui al precedente art. 1, devono essere approvate con specifica Delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 11 – Riconfigurazioni

1. Con la predisposizione del presente regolamento comunale, definite le aree su cui è preferibile l'installazione dei nuovi impianti di cui all'art. 4 del regolamento, le caratteristiche di funzionalità di queste aree sono tali per cui vi dovranno confluire anche quegli impianti attualmente operativi in altri siti del territorio comunale, come previsto all'art. 5, comma 5 del presente regolamento.
   Pertanto, nel caso di qualsiasi intervento su impianti esistenti, il gestore dovrà valutare la riconfigurazione di tutto l'impianto, compatibilmente al mantenimento del servizio di copertura telefonica nel territorio comunale ed agli obbiettivi di sviluppo del servizio di telecomunicazione.

Articolo 12 – Impianti provvisori

1. Gli impianti provvisori per telefonia mobile sono definiti "carrati" o antenne mobili.
2. Si tratta di strutture compatte, di dimensioni relativamente contenute che svolgono la stessa funzione delle stazioni di radio base fisse, sono degli impianti "tampone" per la loro caratteristica di supporto ed integrazione della rete esistente.
3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
   a) l'ubicazione dell'impianto e la sua permanenza;
   b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
      - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
      - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
      - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
      - il guadagno dell'antenna;
      - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
      - la polarizzazione;
      - la frequenza utilizzata;
      - la potenza massima immessa in antenna.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V. e della preventiva autorizzazione paesaggistica.
5. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di titolo abilitativo.
6. Non è possibile spostare l'impianto in un sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

Articolo 13 – Ponti radio o impianti assimilabili

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
   a) l'ubicazione dell'impianto;
   b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
      - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
      - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
      - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
      - il guadagno dell'antenna;
      - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
      - la polarizzazione;
      - la frequenza utilizzata;
      - la potenza massima immessa in antenna.
2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V. e della preventiva autorizzazione paesaggistica.

CAPO IV – CRITERI TECNICI PROGETTUALI

Articolo 14 – Tipologie e aspetti formali

1. I nuovi impianti di telecomunicazione devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare e mimetizzare l'impatto visivo.
2. In relazione alle previsioni e le possibilità definite in sede di zonizzazione, la localizzazione di nuovi impianti deve essere effettuata preferibilmente in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o in corso di realizzazione (co-siting).
3. È sconsigliato il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto al sistema insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'assetto dell'ambito in cui esso si inserisce.
4. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio.
   Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
5. Gli impianti fissi per la telefonia mobile considerati dal presente regolamento comunale si suddividono nelle seguenti tipologie di sostegni:
   - sostegni collocati a terra, del tipo: a palo o a traliccio;
   - sostegni collocati sulle coperture degli edifici o di altre strutture esistenti.
6. I sostegni, in genere, si qualificano per la loro mimesi o per il loro particolare disegno, tanto da poter essere classificati quali elementi architettonici autonomi o di arredo urbano.
7. I sostegni da terra dovranno essere realizzati, in tutti i casi in cui la soluzione sia tecnicamente possibile:
   - preferibilmente in forma di "pali" che permettano di ridurre, se non di azzerare, la percezione dell'antenna e del suo sostegno;
   - a "traliccio", nei casi in cui la quantità di antenne e di servizi tecnologici aggiuntivi da installare, ed il numero di gestori cointeressati, non siano più supportabili attraverso "pali", in considerazione del fatto che una maggiore concentrazione delle trasmittenti riduce il numero di impianti singoli da dislocare sul territorio.

   La tipologia costruttiva dovrà essere adottata al fine di rendere idonea all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito.
8. I sostegni da terra non dovranno essere dotati di scalette di servizio fisse, in quanto tali accessori costituiscono un ulteriore elemento di disturbo, ad eccezione dei dimostrati casi in cui la struttura non sia raggiungibile da opportuni strumenti di elevazione, ovvero debba rispondere a specifiche norme di sicurezza.
   Di norma, si dovranno favorire soluzioni che incorporino le cablature all'interno dei sostegni stessi, anche in relazione all'ubicazione della struttura.
9. I sostegni posti su edifici dovranno armonizzarsi, mimetizzarsi e quando possibile, risultare integrati con le linee salienti degli stessi.
10. La progettazione dell'appoggio a terra, o al piano di spiccato, degli impianti, situati in ambiti pubblici o da questi visibili, dovrà essere oggetto di particolare studio architettonico - per evitare il semplice sommarsi di componenti - con la finalità di conseguire un risultato unitario e formalmente integrato.
11. Le strutture costituenti armadi tecnici di qualsiasi tipo, collocati alla base dei sostegni, sia a terra, che alla sommità degli edifici, dovranno preferibilmente costituire parte

integrata con il sostegno stesso e/o dovranno essere opportunamente mitigati e mimetizzati.

12. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni e/o dovranno essere opportunamente mitigati e mimetizzati.
13. Ai fini della mitigazione per il locale tecnico sarà preferito uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto, anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati.
14. Le antenne e le altre attrezzature da collocarsi nelle parti alte dei sostegni, dovranno essere posizionate aderenti quanto più possibile al supporto, evitando gli sbracci o limitandoli all'essenziale, dovranno preferibilmente essere mimetizzate con idonei elementi formali atti a mascherare e/o camuffare l'intervento.
15. Nelle aree rurali, naturali di pregio paesaggistico ambientale l'impianto deve essere previsto in modo da ridurre la sua percezione visiva.
16. Possono essere installati impianti su serbatoi d'acqua, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Si sconsiglia l'installazione di antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
17. Sarà di norma consentito realizzare un nuovo palo o un traliccio solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di appoggi esistenti in funzione della copertura radioelettrica, delle necessità tecniche e del modo in cui il nuovo impianto sarà percepito dal punto di vista visivo. Il nuovo palo o traliccio dovrà preferibilmente essere mimetizzato con idonei elementi formali atti a mascherare e/o camuffare l'intervento
18. I contenuti del presente articolo vanno intesi come indirizzi finalizzati ad orientare la progettazione, con lo scopo di conseguire la massima riduzione dell'impatto visivo sul paesaggio, in funzione del contesto ove è prevista la collocazione dell'impianto, al fine di conseguire il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto, sulla base dei precedenti articoli 4 e 5; sarà cura del progettista studiare adeguatamente l'ambito di intervento e produrre appropriata documentazione idonea a giustificare il corretto inserimento dell'impianto, in coerenza con gli articoli 4, 5 e 7.

Articolo 15 – Co-Siting

1. Allo scopo di favorire l'installazione di impianti/sostegni nell'area comunale limitando gli impatti paesaggistici, in coerenza con il protocollo d'intesa Anci del 17/12/2003, laddove possibile e tecnicamente realizzabile, i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 2 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune.
2. A tal riguardo il primo gestore che realizza l'impianto nel sito designato, provvede alla costruzione della struttura portante, anche in previsione delle esigenze degli altri gestori, i quali in futuro possono installare i propri apparecchi. L'impianto pertanto deve presentare le caratteristiche di robustezza e funzionalità richieste dal co-siting.
   Al fine di minimizzare l'impatto visivo e di inserirsi nell'ambiente circostante, si fa divieto di installazione di tralicci o pali poligonali, con sbracci: anche i ballatoi dovranno, per quanto possibile essere evitati.

Articolo 16 – Microcelle

1. I gestori, nella scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a microcella, devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico.
2. La localizzazione dovrà seguire il principio di mimetizzazione; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

Articolo 17 – Inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale

1. Dovrà essere posta attenzione alla progettazione formale dell'impianto, in quanto da considerarsi elemento ed opera atta a contribuire alla qualificazione degli spazi interessati, evitando contrasti con l'intorno, al fine di non comportare impatti negativi o costituenti degrado.
2. La progettazione, ferme restando le regole e le esigenze tecniche, deve tener conto degli elementi presenti nello specifico contesto (edifici, arredi, manufatti, viste, ecc) anche eventualmente impiegando materiali che si armonizzino visivamente ai materiali ivi presenti o con tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione, qualora riconoscibile come elemento deturpante, ovvero ricorrendo a mascherature.
3. Al fine di armonizzare visivamente gli impianti, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio.
   Le antenne potranno essere localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, costituente copertura piana, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
4. È preferibile l'utilizzo di sostegni di tipo mimetizzato e/o camuffato in varia forma, come camini, elementi edilizi di varia foggia, alberature, qualora tale soluzione sia opportuna per l'intorno, cui si riferisce l'impianto, al fine di minimizzarne la percezione visiva e, contestualmente, ridurne l'impatto visivo.
5. Il responsabile del procedimento, sentita anche la Commissione Locale per il Paesaggio, potrà richiedere più proposte progettuali, con soluzioni formali alternative ed opportunamente integrate con gli elementi esistenti.
6. I contenuti del presente articolo vanno intesi come indirizzi finalizzati ad orientare la progettazione, con lo scopo di conseguire la massima riduzione dell'impatto visivo sul paesaggio, in funzione del contesto ove è prevista la collocazione dell'impianto, al fine di conseguire il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto, sulla base dei precedenti articoli 4 e 5; sarà cura del progettista studiare adeguatamente l'ambito di intervento e produrre appropriata documentazione idonea a giustificare il corretto inserimento dell'impianto, in coerenza con gli articoli 4, 5 e 7.

CAPO V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 18 – Controllo e vigilanza

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge n. 36 del 22.02.2001, avvalendosi dell' A.R.P.A.V.
2. Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale, nonché dell'A.R.P.A.V. e del personale comunale preposto.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente nella gestione degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione segnalata e con adeguata motivazione, idoneo provvedimento in forza delle competenze attribuite da specifiche disposizioni. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione ovvero da altre normative
2. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi il regime sanzionatorio è definito dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
3. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali-paesaggistici il regime sanzionatorio è definito dal D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
4. Per quanto riguarda gli aspetti sanitari il regime sanzionatorio è definito dalla Legge n. 36/2001.

ALLEGATO I

Di seguito si riporta il Modello A per la dichiarazione contenente la/le scheda/e tecnica/e dell'impianto o degli impianti esistenti nel territorio comunale.

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

All'Ufficio Edilizia Privata

Sede Municipale

OGGETTO: Dichiarazione ai fini della formazione/aggiornamento del catasto comunale degli impianti di comunicazione e radiotelevisivi

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ___.___._____, residente a _____ (____) in Via/Piazza _____, Telefono _____ in qualità di: _____ della società_____, al fine della formazione/aggiornamento del catasto comunale degli impianti di comunicazione e radiotelevisivi, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

(art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Che l'impianto di comunicazione denominato/codice impianto_____ risulta:

1) localizzato nel Comune di Sant'Ambrogio in Via/Viale/Piazza_____ in:
   i) [] area pubblica disciplinata dalla [ ]Convenzione; [ ]Concessione n./Rep._____del_____
   ii) [] area privata: [] di proprietà, [] in affitto/locazione disciplinata da contratto d'affitto/locazione n_____del_____
2) censito al:

   [] Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio _____ mappale _____ subalterno_____;

   [ ] Nuovo Catasto Terreni al Foglio _____ mappale _____, con riferimento al seguente titolo autorizzativo:

3) dotato del/dei seguenti pareri:
   i) Parere [ ]ARPAV. [ ] ENAC. [ ]ALTRO (specificare).: numero _____ del ___.___._____
   ii) Parere [ ]ARPAV. [ ] ENAC. [ ]ALTRO (specificare).: numero _____ del ___.___._____
4) autorizzato con il/i seguenti titoli abilitativi (devono essere indicati tutti i titoli/autorizzazioni relative all'impianto):
   i) [ ]Autorizzazione Paesaggistica; [ ]P.d.C. [ ]D.I.A. [ ]S.C.I.A. [ ]C.I.L. [ ]C.I.L.A. [ ]ALTRO (specificare_____ _____) numero _____ del ___.___._____ e relativa presentazione di: [ ] Comunicazione di fine lavori protocollo comunale/SUAP n._____ del ___ .___._____; [ ]
   ii) [ ]Autorizzazione Paesaggistica; [ ]P.d.C. [ ]D.I.A. [ ]S.C.I.A. [ ]C.I.L. [ ]C.I.L.A. [ ]ALTRO (specificare_____ _____) numero _____ del ___.___._____ e relativa presentazione di: [ ] Comunicazione di fine lavori protocollo comunale/SUAP n._____ del ___ .___._____; [ ]

5) Costituito dalle seguenti caratteristiche radioelettriche/impiantistiche:

i) Centro impianto:
Coordinate WGS84/Gauss Boaga: LAT: _____LONG: _____

ii) Q.s.l.m:_____
Postazione: [ ]Su palo; [ ] traliccio
Ponte radio: [ ] Si con potenza _____ ; [ ] No

iii) N. di antenne trasmittenti attive: _____
a. Direzione: _____ N. antenne: _____
b. Direzione: _____ N. antenne: _____

iv) Dati della singola antenna trasmittente:
a. Numero Antenna: _____
I.D. Antenna: _____
I.D e Modello: _____
Coordinate dell'antenna WGS84/Gauss Boaga LAT: _____LONG: _____
Altezza centro elettrico dal suolo (m): _____
n. trasmettitori: _____

Sistema: _____

Banda Frequenza (MHz): _____
Antenna attiva: [ ] Si; [ ] No

b. Numero Antenna: _____
I.D. Antenna: _____
I.D e Modello: _____
Coordinate dell'antenna WGS84/Gauss Boaga LAT: _____LONG: _____
Altezza centro elettrico dal suolo (m): _____
n. trasmettitori: _____

Sistema: _____

Banda Frequenza (MHz): _____
Antenna attiva: [ ] Si; [ ] No

6) essere stato sottoposto ai seguenti controlli: _____ effettuati da parte di ARPAV attestati con Parere Positivo prot. _____del_____

ALLEGA:

(Allegati Obbligatori)

- Copia documento di identità del richiedente;
- Atto di nomina/delega della società
- Estratto Catastale del sito di localizzazione
- Titolo di disponibilità dell'area (concessione/convenzione/contratto di affitto/atto di proprietà…)
- scheda/e tecnica/e dell'impianto o degli impianti esistenti con la definizione dlele caratteristiche radioelettriche ed impiantistiche;
- Pareri (ARPAV/ENAC/Altro)
- Estratto del/dei Titoli Abilitativi
- Parere/i ARPAV relativi ai controlli effettuati in sede di esercizio dell'impianto o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che l'impianto non è stato sottoposto a controlli da parte di ARPAV

Data: _____ Il RICHIEDENTE: _____

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Con riferimento al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 GDPR si forniscono le informazioni di seguito indicate:

Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con sede in Via Sengio, 1 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Le modalità di contatto sono via Email segreteria@comune.santambrogio.vr.it, telefono 045/6832611 oppure via pec: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it C.F e P.I. 00242770238,

Responsabile del trattamento dei dati è L'Ing. Anna Lucia Brucoli;

DPO/RPD: il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer: è la ditta DPO Italia SRL contattabile tramite pec all'indirizzo dpoitalia@pec.brennercom.net

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati raccolti sono quelli necessari al Titolare in relazione al provvedimento avviato, per la procedura di assegnazione e verifica del numero civico e adempimenti conseguenti.

Essi saranno conservati per i tempi prescrizionali di legge e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di obblighi di legge. La base giuridica del trattamento trova il proprio fondamento nell'esercizio di un compito di interesse pubblico (art. 6 co.1 lettera e GDPR)

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed i dati personali conferiti verranno trattati con modalità informatiche, telematiche e cartacee.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali: I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 267/2000, personale e collaboratori del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, soggetti espressamente nominati come responsabile del trattamento o organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti da questi avviati

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dall'Unione Europea;

Periodo di conservazione dei dati personali ovvero criteri utilizzati per determinare tale periodo: I dati personali degli interessati saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo previsto per compiti di interesse pubblico e, al termine dello stesso per qualsivoglia ragione, saranno conservati vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Esercizio dei diritti degli interessati: Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e ove questo non contrasti con altre norme vigenti, la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del Regolamento GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 GDPR).